

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Mandato al ff. Dirigente Amministrativo per predisposizione ricorso avverso Centro Servizi II.DD. di Bari.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 21 (ventuno) del mese di marzo, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la cartella esattoriale del Centro Servizio delle imposte dirette di Bari dell'importo di £ 464.602.560, notificata in Azienda in data 17.02.1997, emessa a seguito della trasmissione dei ruoli esattoriali elaborati dal suddetto Centro di Servizio in occasione della liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modello 770) per l'anno 1991;
- vista la relazione datata 10.03.1997 predisposta dal ff. Dirigente Amministrativo dott. Pietro Carallo che in copia viene allegata al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante, con cui, nell'esplicitare i termini della questione, suggerisce la opportunità di ricorrere avverso la cartella in argomento per l'annullamento o, in via subordinata, per la riduzione delle sanzioni irrogate, chiedendo, contestualmente, al Centro di Servizio la sospensione della riscossione della cartella esattoriale;
- ritenuto potersi procedere in tal senso affidando il mandato per la predisposizione del ricorso ed alla relativa istanza di sospensione del pagamento, al ff. Dirigente Amministrativo dott. Pietro Carallo, dopo aver preso atto della sua disponibilità ad effettuare gratuitamente la suddetta prestazione;
- ritenuto, inoltre, di dover autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di lire 464.602.560 in favore della Soget S.p.A., concessionario del Servizio Centrale della Riscossione, nell'eventualità in cui l'istanza di sospensione non dovesse essere accolta nei termini dal Centro di Servizio;
- visti gli atti;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di dare mandato al ff. Dirigente Amministrativo dott. Pietro Carallo per la predisposizione del ricorso e relativa istanza di sospensione della cartella esattoriale emessa dal Centro di Servizio delle imposte dirette di Bari, per l'importo di £ 464.602.560, notificata all'Azienda in data 17.02.1997;
- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, nel caso in cui non giunga entro il termine di scadenza del pagamento della cartella esattoriale il provvedimento di sospensione del Centro di Servizio, ad emettere mandato di pagamento dell'importo di lire 464.602.560, con imputazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1997, alla voce "sopravvenienze passive ed insussistenze attive" del mastro "Oneri straordinari".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **21 MAR. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. D.
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 04/aprile/1997

Prot. n° : Dir/ 707/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Il Sindaco
u.h. 17

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 21 marzo 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55
- 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

A.M.A.T.
Azienda per la Mobilità nell' Area di Taranto

Settore Amministrativo



Taranto, li 10/03/1997

Corrispondenza interna prot. n° _____

Oggetto: Addebito soprattasse per versamenti tardivi.

AL DIRETTORE GENERALE
S E D E

In data 17/02/1997 è stata notificata all'azienda, a mezzo del servizio postale, una cartella esattoriale emessa dal Centro di Servizio delle imposte dirette di Bari, dell'importo di lire 464.602.560.

Il suddetto documento è stato emesso a seguito della trasmissione dei ruoli esattoriali elaborati dal suddetto Centro di Servizio in occasione della liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta (modello 770) per l'anno 1991.

In particolare, la cartella espone soprattasse ed interessi, oltre a diritti di riscossione, calcolati su alcuni versamenti di ritenute IRPEF operate sulle retribuzioni corrisposte al personale nell'anno 1991.

A seguito di una prima verifica eseguita sulla documentazione in possesso degli uffici Ragioneria e Retribuzioni, si è riscontrata, con riferimento alle ritenute dell'anno 1991, la seguente situazione:

RETRIBUZIONI	DATA DI EROGAZIONE	IMPORTO DELLE RITENUTE IRPEF	DATA DI SCADENZA DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE	DATA DI VERSAMENTO
GENNAIO 1991	28/01/91	405.684.000	20/02/91	19/02/91
FEBBRAIO 1991	27/02/91	352.400.000	20/03/91	02/04/91
MARZO 1991	27/03/91	363.982.000	19/04/91	22/04/91
APRILE 1991	26/04/91	330.207.000	20/05/91	20/05/91
MAGGIO 1991	29/05/91	358.105.000	20/06/91	27/09/91
MAGGIO 1991	29/05/91	27.205.000	20/06/91	19/06/91
GIUGNO 1991	28/06/91	370.812.000	19/07/91	22/07/91
LUGLIO + 14a 1991	26/07/91	667.040.000	20/08/91	20/08/91
AGOSTO 1991	27/08/91	321.551.000	20/09/91	23/09/91
SETTEMBRE 1991	26/09/91	348.946.000	18/10/91	21/10/91
OTTOBRE 1991	28/10/91	364.619.000	20/11/91	19/11/91
NOVEMBRE 1991	28/11/91	376.176.000	20/12/91	19/12/91
DICEMBRE + 13a 1991	27/12/91	848.574.000	20/01/92	20/01/92

Il Centro di Servizio ha applicato, a norma dell'art. 92 del D.P.R. 602/73, la soprattassa del 10% sui versamenti tardivi eseguiti entro i primi tre giorni successivi alla

scadenza del termine e del 50% sui versamenti eseguiti con ritardi maggiori. Ha inoltre addebitato gli interessi di mora calcolati al tasso del 9% ed i diritti esattoriali.

La verifica dei dati aziendali ha evidenziato che in linea di massima gli addebiti risultano tutti fondati, ad eccezione di un importo di lire 29.832.370, non riconducibile ad alcun versamento tardivo. L'importo dell'addebito dovrebbe corrispondere, invece, (il condizionale è d'obbligo poichè sulla cartella non vi sono indicazioni utili ad individuare esattamente il versamento), al versamento di GENNAIO 1991, pari a lire 59.075.000, eseguito in data 19/02/1991, e quindi tempestivamente.

Di contro si è potuto accertare che non tutti i versamenti eseguiti tardivamente nel periodo in questione sono stati oggetto di applicazione di sanzioni, anche se è da ritenersi improbabile l'emissione di ulteriori cartelle esattoriali per la stessa annualità.

Dall'esame della contabilità di cassa relativa all'esercizio 1991, si è rilevato che:

- l'Azienda non disponeva di fondi liquidi sulla contabilità speciale accesa presso la Banca d'Italia;
- l'affidamento concesso dall'istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena è stato pari a lire 11.351.856.000 dal 01/01/1991 al 28/02/1991 e lire 11.452.071.000 dal 01/03/1991 in poi;
- per la maggior parte dell'anno 1991 l'Azienda ha dovuto utilizzare l'anticipazione concessa dal Monte dei Paschi di Siena per importi molto vicini al limite massimo consentito;
- in qualche circostanza, e precisamente in data 19/03/1991 e 19/06/1991 la banca ha respinto i mandati di pagamento relativi alle ritenute perchè l'anticipazione di cassa era stata completamente utilizzata.

Si riporta, di seguito, la situazione dei versamenti eseguiti in ritardo con l'indicazione dell'anticipazione di tesoreria registrata il giorno precedente a quello della scadenza del versamento (termine ultimo, a norma della convenzione, per trasmettere gli ordinativi di pagamento all'istituto cassiere):

MESE	IMPORTO	NUMERO MANDATO	DATA EMISSIONE	DATA TRASMISSIONE IN BANCA	DATA PAGAMENTO	ANTICIPAZIONE UTILIZZATA	SOPRATTASSE ADDEBITATE	INTERESSI ADDEBITATI	DIRITTI RISCOSS.	TOTALE
GEN/91	59.075.000	230	VERSAM.	TEMPESTIVO	19/02/91	10.458.932.317	29.537.000	0	298.370	29.835.370
FEB/91	349.301.000	349	12/03/91	19/03/91	RESPINTO	11.595.511.741	0	0	0	0
FEB/91	349.301.000	349	12/03/91	29/03/91	02/04/91	11.595.511.741	174.650.000	1.131.200	300.000	176.081.200
FEB/91	3.099.000	350	12/03/91	19/03/91	RESPINTO	11.595.511.741	0	0	0	0
FEB/91	3.099.000	350	12/03/91	29/03/91	02/04/91	11.582.459.152	0	0	0	0
MAR/91	355.897.000	493	13/04/91	22/04/91	22/04/91	11.430.372.199	0	0	0	0
MAG/91	354.061.000	752	17/06/91	19/06/91	RESPINTO	11.430.372.199	0	0	0	0
MAG/91	4.044.000	752	17/06/91	19/06/91	RESPINTO	11.430.372.199	0	0	0	0
MAG/91	354.061.000	752	17/06/91	24/09/91	27/09/91	11.261.210.057	177.030.000	8.729.430	300.000	186.059.430
MAG/91	4.044.000	752	17/06/91	24/09/91	27/09/91	11.261.210.057	2.021.000	13.000	20.210	2.054.210
GIU/91	370.098.000	887	18/07/91	22/07/91	22/07/91	10.894.861.843	37.010.000	188.000	300.000	37.498.000
GIU/91	714.000	888	18/07/91	22/07/91	22/07/91	10.894.861.843	71.000	5.000	104.000	180.000
AGO/91	10.348.000	VARI	09/09/91	20/09/91	23/09/91	10.943.467.422	1.035.000	10.350	194.000	1.239.350
AGO/91	311.203.000	1186	09/09/91	20/09/91	23/09/91	10.943.467.422	31.120.000	300.000	235.000	31.655.000
SET/91	348.946.000	1372	16/10/91	18/10/91	21/10/91	8.365.173.280	0	0	0	0
SET/91	25.526.000	1373	16/10/91	18/10/91	21/10/91	8.365.173.280	0	0	0	0
TOTALE							452.474.000	10.376.980	1.751.580	464.602.560

A parere del sottoscritto sarebbe opportuno ricorrere contro la cartella in questione, eccependo preliminarmente la non debenza della soprattassa di lire 29.832.370 perché il relativo versamento è stato eseguito nei termini di legge.

In secondo luogo si dovrebbe tentare di fare annullare o, in via subordinata, di fare ridurre le sanzioni irrogate, evidenziando la assoluta sproporzione tra le sanzioni comminate e la effettiva gravità delle irregolarità commesse, soprattutto se si pensa che in alcuni casi i mandati di pagamento sono stati trasmessi al Monte di Paschi di Siena prima che scadesse il termine per il versamento, pur essendo stati poi effettivamente evasi nella giornata successiva, così come consentito dalla convenzione per il servizio di tesoreria.

In alcuni casi, poi, la scadenza del versamento è coincisa con il sabato o la domenica e l'aver eseguito il versamento nel primo giorno non festivo successivo alla scadenza ha reso tardivo il versamento stesso. Oggi, dopo il decreto-legge 6 dicembre 1993, n° 503 (che ha stabilito, al comma 8 dell'art. 6, che il pagamento, tra l'altro, di ritenute alla fonte il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo), gli stessi versamenti sarebbero considerati tempestivi.

Vi è da aggiungere che anche il codice civile, all'art. 1187, pur facendo salve deroghe espresse, sancisce che tutte le obbligazioni che scadono in un giorno festivo, vengono prorogate di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ricorso, peraltro, dovrebbe fondarsi soprattutto sulla richiesta dell'applicazione dell'art. 8, 2° comma, della legge 1929 n° 4, il quale dispone che nel caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi, in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata una sola volta, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni. Tale norma è perciò derogatoria del principio del cumulo materiale delle sanzioni da comminare nel caso di violazione continuata della stessa disposizione di legge. Ciò è tra l'altro in ossequio anche del principio nell'intero ordinamento legislativo e quindi anche in quello tributario del *ne bis in idem* e cioè, per meglio dire, del divieto assoluto di cumulo di più sanzioni distintamente comminate per la repressione di un'unica trasgressione. Tale tesi è peraltro suffragata dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla Commissione Tributaria Centrale.

Ad ogni buon conto, a prescindere dalle argomentazioni che potranno essere addotte a fondamento del ricorso e perfettamente consapevoli che un esito favorevole dello stesso è tutt'altro che scontato, si ritiene che sia sicuramente consigliabile opporsi al ruolo e chiedere contestualmente la sospensione del pagamento della cartella esattoriale, soprattutto

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Settore Amministrativo

per non rendere definitivo l'accertamento e poter contare su una possibile riapertura dei termini per la sanatoria delle irregolarità formali, analogamente a quanto è già avvenuto con altre forme di sanatorie fiscali (concordato per il 1994 e regolarizzazione delle scritture contabili).

In questa ipotesi, occorrerebbe procedere al più presto alla predisposizione del ricorso ed alla relativa istanza di sospensione.

Distinti saluti.

IL F.F. DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott. Pietro Carallo)

